

BOZZE DI STAMPA

8 gennaio 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (1683)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1683, recante «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero»,

premesso che:

il provvedimento si inserisce nel quadro della riorganizzazione della rete consolare e della digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese italiane all'estero, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e la qualità;

sono state formulate osservazioni e proposte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), che ha sottolineato l'importanza di un coinvolgimento strutturato delle rappresentanze degli italiani all'estero nella progettazione e nel monitoraggio dei servizi consolari;

rappresentanze sindacali e associazioni del personale, tra cui FP-CGIL, UILPA Esteri, INCA, CISL FP, hanno evidenziato la necessità di tutelare le professionalità e garantire percorsi di formazione e riqualificazione in vista dei nuovi modelli organizzativi;

il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato la necessità di assicurare il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GD-PR) nelle piattaforme digitali consolari e nella gestione dei dati dei cittadini; le associazioni di imprese italiane all'estero hanno chiesto di semplificare le

procedure di iscrizione e aggiornamento nei registri delle Camere di commercio italiane e dei consolati, evitando duplicazioni di adempimenti;

la piena efficacia della riforma dipende dalla capacità di garantire la transizione ordinata del personale, la protezione dei dati personali, la partecipazione delle comunità italiane e un coordinamento interistituzionale stabile tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Camere di commercio, CGIE e sistema Italia all'estero,

impegna il Governo:

a garantire, nell'attuazione del disegno di legge, il pieno coinvolgimento del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) e delle rappresentanze associative dei cittadini italiani all'estero, prevedendo modalità strutturate di consultazione nei decreti e regolamenti attuativi;

ad assicurare, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, che ogni piattaforma digitale consolare o servizio online per cittadini e imprese sia preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e da verifiche periodiche di sicurezza informatica;

a prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi durante il quale le strutture consolari possano mantenere le dotazioni organiche e i livelli di servizio attuali, accompagnando la riforma con programmi di formazione e riqualificazione del personale;

a promuovere un tavolo tecnico permanente tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, CGIE, associazioni imprenditoriali e rappresentanze consolari, finalizzato al monitoraggio dell'efficacia dei servizi per le imprese italiane all'estero e alla riduzione degli oneri amministrativi;

a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione della riforma e sugli impatti per i cittadini e le imprese italiane all'estero.

G1.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1683, recante «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento, al comma 3, prevede che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale - in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - e che siano corredate della documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione pre-

vede comunque anche che il MAECI possa affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la richiesta di documentazione cartacea originale è motivata dall'esigenza di accertare l'autenticità e l'affidabilità dei documenti, in particolare nelle prime fasi di avvio del sistema, nonché di prevenire sovraccarichi e vulnerabilità in un'infrastruttura informatica ancora in via di realizzazione;

tuttavia, alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente diffusione di strumenti di identificazione digitale sicuri e interoperabili, la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo imprescindibile per migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e con l'Agenda digitale europea;

inoltre, per le comunità italiane all'estero la procedura esclusivamente cartacea può comportare difficoltà significative, dovute alla distanza dagli uffici consolari, ai costi di spedizione, alla complessità nel reperimento di documenti originali e ai tempi di trasmissione e verifica, che in taluni casi costringono i richiedenti a rientrare temporaneamente in Italia per completare la documentazione;

si ritiene pertanto opportuno favorire un approccio graduale e programmato alla digitalizzazione delle procedure relative alle domande di cittadinanza, in modo da coniugare le esigenze di sicurezza e autenticità con quelle di modernizzazione e semplificazione amministrativa;

tuttavia, in aggiunta a quanto premesso, le problematiche del Ministero degli esteri di garantire la sicurezza della gestione delle pratiche in formato elettronico, non può essere ragione per porre a solo carico dei richiedenti i costi della spedizione della documentazione tramite il servizio postale nonché per la restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata. È ingiusto che un aspirante cittadino - oltre a dover corrispondere il non esiguo contributo amministrativo richiesto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pari a 250 euro - debba sostenere anche l'ulteriore onere del servizio dell'operatore specializzato cui il Consolato di riferimento potrebbe aver affidato il servizio di spedizione,

impegna il Governo:

a prevedere che, entro l'inizio del 2027, sia gradualmente introdotta la possibilità di trasmettere in via digitale le domande di cittadinanza e la relativa documentazione, assicurando lo sviluppo di sistemi informatici sicuri e conformi agli standard europei di protezione dei dati, e garantendo al contempo la piena interoperabilità con le piattaforme del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di semplificare le procedure e agevolare l'accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all'estero;

a prevedere che i costi a carico degli utenti per le spese di spedizione della documentazione siano fissi e il più possibile contenuti.

G1.100

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1683, recante "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero",

premesso che:

il provvedimento in oggetto reca misure per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

il Capo I, in particolare prevede disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme al fine di introdurre innovazioni procedurali che consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero, con ciò modificando, di fatto, le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero;

anche da parte delle audizioni svoltesi sul provvedimento si è registrato un giudizio negativo unanime in relazione alle previsioni dell'articolo 1: il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza diventa di 36 mesi, in luogo degli attuali 24; si riducono le competenze degli uffici consolari in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana; si istituisce un ufficio di livello dirigenziale generale all'interno del MAECI, non diretto da un diplomatico, a cui devono essere presentate le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero;

tale centralizzazione non garantisce, a parere dei proponenti, la presenza delle competenze indispensabili al corretto esame della documentazione allegata alle richieste, in quanto gli uffici consolari sono attualmente ben in grado di verificare la documentazione in termini di autenticità della stessa, di corretta traduzione e di altri aspetti specifici della normativa locale;

è evidente l'effetto di depauperamento delle professionalità presenti negli uffici all'estero, a fronte del quale non emerge alcuna garanzia circa il mantenimento degli organici attuali;

si prevede, inoltre, che tali domande siano inviate al MAECI esclusivamente tramite il servizio postale, e che queste siano corredate dalla documentazione cartacea originale, nonché dalla prova del versamento dei diritti consolari: un decisivo passo indietro rispetto all'odierna digitalizzazione.

quanto previsto non appare coerente con il processo di innovazione e digitalizzazione da tempo in atto nella pubblica amministrazione e rischia di creare innumerevoli problemi per la validazione di documenti emessi da amministrazioni estere solo in forma digitale. Inoltre, tale prescrizione non

tiene conto delle enormi differenze di funzionamento dei sistemi postali tra Paese e Paese, tali da compromettere l'esito dell'invio della documentazione per moltissimi potenziali richiedenti;

è molto probabile, infatti, che in un gran numero di casi il richiedente non possa nemmeno provare l'avvenuta spedizione dei documenti, in quanto il sistema non traccia l'iter di consegna al destinatario; senza dimenticare che trattasi di documenti originali, dei quali spesso è estremamente difficile ottenere un duplicato; è prevedibile, fin da ora, che tale procedura inneschi un gran numero di ricorsi contro il Ministero, qualora la spedizione non vada a buon fine, basati sulla lesione di fatto del diritto di presentare istanze alla pubblica amministrazione;

peraltro, gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente, il che non può non apparire ingiustificato, considerato che un aspirante cittadino, oltre a corrispondere il non esiguo contributo amministrativo di 250 euro - richiesto dalla legge n. 91 del 1992- debba, altresì, sobbarcarsi anche l'onere del servizio specializzato cui il console di riferimento potrebbe avere affidato il servizio di spedizione;

si conferma, quindi, il timore che non sia il diritto di legge a determinare chi può ottenere la cittadinanza italiana, ma il diritto di censo;

si prevede, inoltre, che il MAECI possa affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione, nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse;

in definitiva, pur con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare le procedure e rendere più efficiente il sistema di riconoscimento della cittadinanza, quanto illustrato in riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del testo in esame rischia di compromettere il pieno esercizio dei diritti da parte degli italiani residenti all'estero.

impegna il Governo:

ad intervenire, al più presto, a livello normativo, per rivedere le misure illustrate in premessa che rischiano di compromettere il pieno esercizio dei diritti da parte degli italiani residenti all'estero.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI, ALFIERI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», comma 2, dopo le parole: «sentite le organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative».
